



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 2 del 31/01/2017

OGGETTO: Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali D. L. 193/2016: Provvedimenti.

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 18,31 nella Casa Municipale a seguito di invito diramato dal Sindaco dott. Nicola Parisi in data 24/1/2017 prot. 494 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione.
Presiede l'adunanza il Nicola Parisi - Sindaco
Fatto l'appello nominale risultano presenti i sigg.

		Presenti	Assenti
1	Nicola PARISI	X	
2	Giuseppe Diego BASTA	X	
3	Maria TRIMARCO	X	
4	Francesco FARAO	X	
5	Domenico SENATORE	X	
6	Gerardina SALIMBENE	X	
7	Giuseppe POETA	X	
8	Nunzio ELIA		X
9	Francesco FERNICOLA	X	
10	Gregorio FISCINA	X	
11	Mario FREDA	X	
Totale		10	01

Assegnati n. 11

In carica n. 11

Presenti n. 10

Assiste il Segretario Comunale Capo, dott. Salvatore Tiano

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

La seduta è pubblica.

IL SINDACO – PRESIDENTE

Illustra l'argomento nelle sue linee generali ed invita il Consigliere Farao di procedere alla lettura della proposta e del Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali.

Entra in aula il Consigliere Fiscina alle ore 18,36. Presenti n. 10.

Dopo la lettura da parte del Consigliere Farao dei suddetti atti e del parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti. Si allontana dall'aula il Sindaco – Presidente, alle ore 18,50.

Assume la Presidenza il Vicesindaco. Presenti n. 9.

Interviene il Consigliere di opposizione Fiscina Gregorio e riferisce all'assemblea che sono pervenute numerose cartelle ai cittadini in merito alle imposte comunali per importi non dovuti. Posso capire che ci sono piccoli errori ma considerare il territorio di Buccino in gran parte terreno edificatorio mi sembra eccessivo. I costi delle raccomandate sono a carico del Comune di Buccino, non è giusto, anche perché le cartelle errate sono moltissime. Invita l'Amministrazione Comunale di uscire con un manifesto nei confronti dei cittadini di soprassedere sulle comunicazioni fatte pervenire e di rivedere il tutto.

Interviene il capogruppo di opposizione Fernicola, devo fare alcuni rilievi. Penso che nella stesura dei Regolamenti bisogna far partecipare la minoranza e da parte nostra condividiamo i principi del Regolamento di agevolare i contribuenti e non siamo d'accordo per la mancata partecipazione sulla stesura di Regolamenti e votiamo contro per questo motivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la lettura della proposta e gli interventi fatti che qui vengono riportati integralmente;

Premesso che:

- l'art. 6-ter – “Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali” del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 1° febbraio 2017;

- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

Considerato che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.

Ritenuto di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie;

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 3 (Fericola, Fiscina e Freda), astenuti ----, su n. 9 Consiglieri presenti e votanti espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende integralmente riportata;
- 2) Di approvare l'allegato Regolamento Comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
- 3) Di dare atto che la presente Deliberazione e l'allegato Regolamento Comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune;
- 4) Di dare atto che la presente Deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997;
- 5) Di dichiarare con separata votazione e con voti favorevoli n. 6, contrari n. 3 (Fericola, Fiscina e Freda), astenuti ----, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che occorre attivare la procedura che consente al debitore la richiesta di adesione alla definizione agevolata.



COMUNE DI BUCCINO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 02 del 31/01/2017

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALI

- Art. 1 Scopo del regolamento.....
- Art. 2 Soggetti interessati.....
- Art. 3 Soggetti esclusi.....
- Art. 4 Oggetto del regolamento.....

TITOLO II DEFINIZIONE DEI PERIODI PREGRESSI

- Art. 5 Periodi d'imposta oggetto della sanatoria.....
- Art. 6 Contribuenti ammessi.....
- Art. 7 Istanza per l'ammissione alla definizione degli anni pregressi.....
- Art. 8 Definizione agevolata delle liti pendenti.....
- Art. 9 Modalità di calcolo e versamento delle somme dovute.....
- Art. 10 Rateizzazione somme da corrispondere.....
- Art. 11 Rigetto dell'istanza.....

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 12 Pubblicità.....
- Art. 13 Norme finali.....
- Art. 14 Entrata in Vigore.....

TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALI

Art.1 Scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, reca le disposizioni della definizione agevolata prevista dal decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 1 dicembre 2016 n. 225, pubblicato in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 02/12/2016 n. 282 in vigore dal 3 dicembre, nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
2. Il regolamento disciplina, in relazione alle entrate comunali anche tributarie, le modalità per consentire ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria relativa ai provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e notificati negli anni dal 2000 al 2016 dal Comune e dai concessionari della riscossione.
3. Le procedure e le modalità per la definizione agevolata contenute nel presente regolamento sono emanate nel rispetto dei principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'attività amministrativa, e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

Art. 2 Soggetti interessati

1. Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti passivi che:
 - a) manifestano la propria volontà di voler aderire alla definizione agevolata entro il **03/04/2017**;
 - b) non hanno pagato tutto o in parte le relative ingiunzioni, anche a seguito di rateizzazione;
2. Possono accedere al beneficio anche coloro che hanno proposto ricorso avverso le ingiunzioni fiscali che siano state notificate entro la data del 31/12/2016, a condizione che lo stesso rinunci alla prosecuzione della lite e alle relative spese di giudizio.

Art. 3 Soggetti esclusi

1. Sono esclusi dalla definizione agevolata i soggetti passivi ai quali non siano stati notificati entro il **31/12/2016** i provvedimenti di ingiunzione fiscale a seguito di atti definitivi.

Art. 4 Oggetto del regolamento

1. Per la definizione agevolata delle Entrate non riscosse, oggetto della presente disciplina, è prevista l'esclusione delle sanzioni determinate dalle vigenti norme in materia.
2. Relativamente alle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
 - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
 - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
 - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute;
3. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comprese le maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Sono esclusi dalla definizione i carichi delle ingiunzioni fiscali recanti:
 - a) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

- b) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
 - c) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.
5. La definizione agevolata può riguardare il singolo carico contenuto all'interno dell'ingiunzione fiscale.

TITOLO II DEFINIZIONE DEI PERIODI PREGRESSI

Art. 5 Periodi d'imposta oggetto della definizione agevolata

1. E' ammessa la definizione agevolata per i provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati dal **01/01/2000 al 31/12/2016**.

Art. 6 Contribuenti ammessi

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 2 e 3, si possono avvalere delle presenti agevolazioni tutti i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.
2. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa.
3. Nelle ipotesi di liquidazione, il liquidatore, o in mancanza, il rappresentante legale, possono definire i periodi d'imposta di cui alla presente disciplina.
4. Nel caso di fallimento, i curatori possono avvalersi delle agevolazioni in argomento, previa autorizzazione del giudice delegato.
5. Possono avvalersi delle presenti disposizioni agevolative anche gli incaricati delle altre procedure concorsuali diverse da quelle indicate al precedente comma 4.

Art. 7 Istanza per l'ammissione alla definizione degli anni pregressi

1. Ai fini della definizione agevolata, il debitore presenta al Comune, apposita istanza **entro il 3 aprile 2017**.
2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate, entro il numero massimo di quattro rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2018, o di diversa rateizzazione così come previsto dal vigente regolamento dell'entrate il cui limite massimo sarà sempre il 30 settembre 2018.
3. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.
4. Entro il **03/04/2017** il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
5. Successivamente, entro il **30/05/2017**, il Comune emetterà la comunicazione nella quale è indicato l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata per coloro che intendono versare in unica rata.
6. Il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dovrà essere effettuato su apposito Conto Corrente intestato al Comune o con versamento a mezzo bollettino postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari o

secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n.241/97 (cosiddetto modello "F24") secondo le modalità indicate nella comunicazione di cui al comma 4.

7. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
8. La definizione agevolata si perfeziona solo in seguito al versamento integrale dell'importo dovuto comunicato dal Comune.

Art. 8 Definizione agevolata delle liti pendenti

1. Le controversie riguardanti le ingiunzioni fiscali, pendenti in ogni stato e grado, anche per le quali alla data del 31 dicembre 2016 siano intervenute sentenze o decisioni definitive, possono essere definite assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
2. L'istanza di definizione agevolata delle liti pendenti di cui al presente articolo, dovrà contenere, oltre ai dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia.
3. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
4. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Art. 9 Comunicazione dell'esito dell'istanza e modalità di calcolo e versamento delle somme dovute

1. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune comunica entro il **30 giugno 2017** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - versamento in unica soluzione entro la data del **31 luglio 2017**;
 - versamento in due rate di pari importo: entro il **31 luglio 2017** e il **30 aprile 2018**;
 - versamento in tre rate di pari importo: entro il **31 luglio 2017**, il **30 novembre 2017** ed entro il **30 aprile 2018**;
 - versamento in quattro rate di pari importo: entro il **31 luglio 2017**, il **30 novembre 2017** il **30 aprile 2018** e il **28 settembre 2018**.
 - versamento rateale, **in deroga** da quanto previsto dal vigente Regolamento delle Entrate secondo quanto stabilito al successivo art. 10 del presente regolamento.Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel regolamento generale sulle entrate ovvero il tasso d'interesse legale vigente.

Art. 10 Rateizzazione somme da corrispondere

1. La rateizzazione deve essere richiesta dal contribuente nell'istanza indicandone la modalità prescelta di cui al precedente art. 9.
2. Qualora si opti per il versamento rateale **in deroga** del vigente Regolamento delle Entrate le somme dovute potranno essere rateizzate come segue:
 - **Fino ad € 50,00 nessuna rateazione;**
 - **Da € 50,01 a € 600,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;**
 - **Oltre € 600,01 fino ad un massimo di 15 rate mensili;**la relativa scadenza delle rate concesse non può comunque superare il **30 settembre 2018**;
3. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad € 20.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un bimestre dopo la scadenza dell'ultima rata.
4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. In questi casi non si fa luogo a rimborso delle somme eventualmente pagate che, comunque verranno considerate come acconti in ipotesi di recupero coattivo da parte dell'ufficio competente.

Art. 11 Rigetto dell'istanza

1. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e nell'ipotesi di accertata infedeltà delle dichiarazioni in esse contenute, rigetta le stesse con provvedimento motivato.

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12 Pubblicità

1. Entro 30 giorni dall'adozione del presente Regolamento è disposta la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici e mezzi di informazione locale.

Art. 13 Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 14 Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all' Albo Pretorio del comune.



COMUNE DI BUCCINO (SA)



IL REVISORE UNICO

Dott. Vincenzo Melchiorre

Prot. N. 509

li, 24 gennaio 2017

VERBALE N. 1 del 24 gennaio 2017

OGGETTO: Parere su approvazione ipotesi di Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali.

Il sottoscritto revisore;

- esaminata la proposta di delibera di approvazione del regolamento di cui all'oggetto;
- visto l'art. 6 del D.L. 193 del 2016 convertito in legge n. 225/2016, con il quale si prevede la possibilità per i Comuni di poter disporre della definizione agevolata delle entrate proprie, comprese anche quella di natura tributarie, le quali non hanno avuto ancora riscossione anche a seguito di ingiunzione di pagamento;
- ritenuto che il Comune di Buccino intende giustamente disciplinare tale procedura con un apposito regolamento da approvarsi entro il 01/02/2017;
- Vista la bozza di regolamento allegato alla delibera, che contiene norme nel rispetto dei principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
- Atteso che tale procedura potrebbe rappresentare un'opportunità per l'Ente di poter incassare le ingiunzioni fiscali notificate alla data del 31/12/2016 per il periodo temporale 01/01/2000 – 31/12/2016 concedendo l'esclusione delle sanzioni, per alcune tipologie di entrate e l'esclusione degli interessi per altre.

esprime

N.O. all'approvazione di tale ipotesi di regolamento.

Buccino 24/01/2017

IL REVISORE UNICO DEI CONTI
Dott. Vincenzo Melchiorre

IL PRESIDENTE

F.to come all'originale



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to come all'originale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario Comunale che, giusta relazione del Messo, copia delle persone deliberazione è stata:

affissa all'albo pretorio il 1 FEB. 2017 reg. al n° 53
per la prescritta pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

Buccino, 1 FEB. 2017

Il Responsabile Albo Pretorio
F.to *Sabato A. Trimarco*



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *Dr. Salvatore Tiano*

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
È divenuta esecutiva per decorrenza dei termini.

Buccino, 1 FEB. 2017



Il Segretario Comunale
F.to *Dr. Salvatore Tiano*

Buccino, 1 FEB. 2017



Per copia conforme all'originale

Il Segretario Comunale
Dr. Salvatore Tiano